

Vista

la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» ed in particolare l'art. 17, comma 14, ai sensi del quale «Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta».

Visto

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 30, comma 1-*quiquies* ai sensi del quali «Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'art. 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte».

Atteso che

il comma 425 dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni dispone che «Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticità, può operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti all'appartenenza all'Unione europea [...]».

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

Dispone

con i poteri di cui al comma 425, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni:

1) che l'Amministrazione capitolina, a parziale rettifica di quanto disposto al punto 1) dell'ordinanza com-

missariale n. 21 del 07/06/2024 e in deroga all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997 n. 127, in relazione alle richieste di mobilità, comando, assegnazione temporanea o distacco dall'Amministrazione capitolina verso altre pubbliche amministrazioni, organismi e istituzioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, può autorizzare, fino al 31 dicembre 2025, tali richieste entro il numero complessivo di dodici;

2) che resta ferma la validità dell'ordinanza commissariale n. 21 del 7 giugno 2024 per quanto non diversamente disposto con la presente ordinanza;

3) la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presenza ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, di «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo».

Roma, 23 settembre 2025

*Il Commissario straordinario
di Governo*
GUALTIERI

25A05279

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA UNIFICATA

ACCORDO 30 luglio 2025.

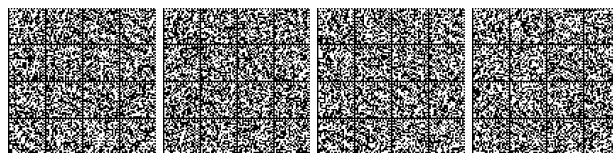
Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle modifiche alla modulistica edilizia concernenti la segnalazione certificata per l'agibilità. (Rep. atti n. 92/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 30 luglio 2025;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la



semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», il quale dispone che: il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni; le amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese e i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini;

Visto l'art. 24, comma 4, del predetto decreto-legge n. 90 del 2014, a norma del quale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere *e*), *m*) e *r*), della Costituzione, gli accordi sulla modulistica conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, ai sensi del quale «Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi

dell'art. 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 o con intese ai sensi della legge n. 131 del 2003, tenendo conto delle specifiche normative regionali»;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 126 del 2016, a norma del quale è vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ai sensi del comma 2 del medesimo art. 2 del predetto decreto legislativo nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica»;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'ANCI e l'UPI del 4 maggio 2017, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. (Repertorio atti n. 46/CU);

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'ANCI e l'UPI, del 6 luglio 2017, recante «Integrazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'accordo tra il Governo, le regioni e gli enti locali del 4 maggio 2017 (Atto n. 46/CU) concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, per estendere il modulo «Notifica ai fini della registrazione» a tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) laddove non sia prescritto il riconoscimento. (Repertorio atti n. 77/CU)»;

Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza unificata in data 27 marzo 2025, (Rep. atti n. 35/CU), nel quale, all'art. 1, comma 5, si prevede che «Con successivo accordo o intesa si procede all'adeguamento della modulistica relativa alla SCIA di agibilità»;

Ritenuta la necessità di adeguare la suddetta modulistica edilizia alle modifiche apportate al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105;



Vista l'Agenda per la semplificazione 2020-2026, adottata, previa intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'ANCI e l'UPI, l'11 maggio 2022, che, al punto 1.1, prevede la semplificazione e la reingegnerizzazione delle procedure e l'adozione di una modulistica standardizzata, individuando, inoltre, al punto 4.2, l'edilizia e la rigenerazione urbana tra i settori chiave del piano per il rilancio;

Vista la nota prot. n. 812 del 14 luglio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 12147, con la quale il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha trasmesso la proposta di accordo concernente le modifiche alla modulistica edilizia relative alla segnalazione certificata per l'agibilità, con particolare riferimento alla sezione B, in merito alla attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato e alle sezioni A, B, C, in relazione alla informativa sul trattamento dei dati personali;

Vista la nota prot. DAR n. 12306 del 15 luglio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la predetta proposta di accordo, unitamente alla relativa documentazione allegata, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 18 luglio 2025;

Visti gli esiti della riunione tecnica del 18 luglio 2025, nel corso della quale:

i rappresentanti dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione hanno illustrato la proposta di accordo;

le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e l'ANCI hanno espresso avviso favorevole alla proposta di accordo, condizionando tuttavia il loro assenso alla indicazione di un termine congruo per l'adeguamento della modulistica di cui trattasi;

i rappresentanti dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione hanno proposto il termine di adeguamento di sessanta giorni per le regioni e di novanta giorni per i comuni;

le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e l'ANCI hanno espresso avviso favorevole a tale proposta;

Vista la nota prot. ULM_FP n. 838 del 21 luglio 2025, acquisita in pari data al prot. DAR n. 12633, con la quale il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione ha inviato il nuovo testo con le inte-

grazioni concordate nel corso della citata riunione tecnica del 18 luglio 2025 relative al termine di adeguamento;

Vista la nota prot. DAR n. 12695 del 21 luglio 2025, con cui il nuovo testo è stato trasmesso a tutte le amministrazioni interessate;

Considerato che, nella seduta del 30 luglio 2025 di questa Conferenza:

le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla stipula dell'accordo sull'ultimo testo pervenuto;

l'ANCI ha espresso avviso favorevole;

l'UPI ha espresso avviso favorevole;

Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell'ANCI e dell'UPI;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI e l'UPI nei termini sottoindicati:

Art. 1.

Modifiche alla modulistica unificata e standardizzata in materia edilizia

1. Sono adottate ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell'art. all'art. 1, comma 5 dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata in data 27 marzo 2025, rep. n. 35, le modifiche al modulo della segnalazione certificata per l'agibilità come indicate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente atto.

2. Le regioni adeguano entro il 30 settembre 2025 i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati alle modifiche di cui al comma 1, in relazione alle specifiche normative regionali. I comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il 30 ottobre 2025.

3. Le regioni e i comuni garantiscono la massima diffusione del modulo della segnalazione certificata per l'agibilità come modificato dal presente accordo.

Il Presidente: CALDEROLI

Il segretario: D'AVENA



MODIFICHE AL MODULO DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L'AGIBILITA'

Al modulo Segnalazione certificata per l'agibilità sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Nella sezione B: "ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO", dopo le parole:

"E

la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, relativamente all'intervento oggetto del titolo edilizio/comunicazione, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato";

sono inserite le seguenti:

"

- ☐ nei casi di cui all'articolo 24, comma 5-bis e 5-ter, DPR 380/2001, trattasi di:

- ☐ locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;
- ☐ alloggio mono-stanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi,
 - ☐ inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona
 - ☐ inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.

che soddisfano il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento – D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e ricorrendo almeno una delle seguenti condizioni

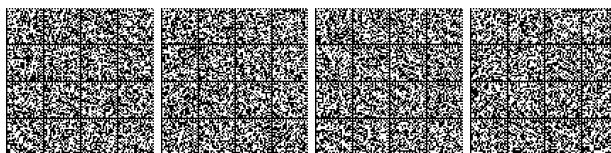
- ☐ i locali sono situati in edifici che sono stati sottoposti, nell'ambito dell'intervento edilizio a cui si riferisce la presente SCIA, a recupero edilizio e miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie;
 - ☐ è stata realizzata una ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, nell'ambito dell'intervento edilizio a cui si riferisce la presente SCIA.
- ☐ nei casi di cui all'articolo 24, comma 5-quater, del DPR 380/2001, la conformità del progetto ai requisiti igienico-sanitari previsti a legislazione vigente dal seguente provvedimento _____ (specificare l'atto normativo o il provvedimento)."

- b) Alla Sezione A, alla Sezione B "Attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato" e alla Sezione C "Soggetti Coinvolti", l'informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) è sostituita dalla seguente:

"INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016¹ stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

¹ Nel caso di piattaforme telematiche l'informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite apposito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.



Titolare del Trattamento: Comune di _____

(nella figura dell'organo individuato quale titolare)

Indirizzo _____

Indirizzo mail/PEC _____

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento². Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento _____³

Diritti. L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di _____

indirizzo mail _____

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail _____

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

- ☐ Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito istituzionale del SUAP/SUE.”.

² Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.

³Indicazione eventuale

